
Legge d'applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LAdLEF)

del 23 aprile 2014 (stato 1 gennaio 2017)

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni¹⁾,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale²⁾,

visto il messaggio del Governo del 14 gennaio 2014³⁾,

decide:

1. Ufficio d'esecuzione e dei fallimenti

1.1. ORGANIZZAZIONE

Art. 1 Circondari d'esecuzione e dei fallimenti

¹ Ogni regione forma un circondario d'esecuzione e dei fallimenti.

² Due o più regioni possono unire la gestione e l'amministrazione dei loro uffici d'esecuzione e dei fallimenti. Una tale convenzione richiede l'approvazione dell'autorità di vigilanza.

³ Se non è garantita la gestione professionale, regolare o adeguata di un ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, l'autorità di vigilanza può ordinare l'unificazione della gestione e dell'amministrazione con quelle di un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

Art. 2 Sede

¹ La regione stabilisce la sede del suo ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

¹⁾ PGC 2013/2014, 655

²⁾ CSC [110.100](#)

³⁾ pagina 757

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² Con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, l'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti può gestire degli uffici esterni. La direzione amministrativa e tecnica degli uffici esterni spetta all'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

Art. 3 Regolamento di organizzazione

¹ La gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti, nonché di eventuali uffici esterni compete alle regioni. La regione emana a questo scopo un regolamento di organizzazione, nella misura in cui la presente legge le conferisca l'autorizzazione e l'incarico in tal senso.

² Il regolamento di organizzazione contiene in particolare disposizioni sul regolare svolgimento delle esecuzioni e dei fallimenti nella regione, nonché sull'impiego adeguato di personale e mezzi.

³ Il regolamento di organizzazione va sottoposto per approvazione all'autorità di vigilanza.

Art. 4 Tratti fondamentali dell'organizzazione

1. Direzione

¹ Per la direzione del suo ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, la regione deve nominare un ufficiale esecutore e dei fallimenti e il suo supplente.

² Al titolare della carica compete la gestione amministrativa e tecnica dell'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, nonché di eventuali uffici esterni.

³ Può essere nominato quale ufficiale esecutore e dei fallimenti o quale supplente chi dispone della necessaria idoneità personale e professionale. Il Governo disciplina i particolari in un'ordinanza.

Art. 5 2. Altri impiegati

¹ Sono considerati altri impiegati ai sensi della presente legge tutti gli altri funzionari incaricati qualificati, nonché i collaboratori del segretariato degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

² Il regolamento di organizzazione deve contenere in particolare indicazioni riguardo alle competenze e al diritto di firma degli altri impiegati.

Art. 6 3. Impiego e previdenza professionale

¹ Il rapporto di lavoro di tutti gli ufficiali esecutori e dei fallimenti, nonché degli altri impiegati viene costituito con contratto di diritto pubblico.

² Se il regolamento di organizzazione non stabilisce diversamente, si applicano le disposizioni del diritto cantonale sul personale e sulla previdenza.

Art. 7 Comunicazione e pubblicazione

¹ La regione deve comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza la nomina e le dimissioni di ufficiali.

² In caso di modifiche nell'organico, la regione deve pubblicare adeguatamente i nomi delle persone in questione. L'autorità di vigilanza informa periodicamente in merito all'organico degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

³ Il giudice del fallimento e il giudice dei concordati sono tenuti a comunicare senza indugio all'autorità di vigilanza la nomina di persone incaricate della gestione commissariale, della liquidazione o dell'amministrazione speciale del fallimento.

Art. 8 Stipendio

¹ La regione disciplina nel regolamento di organizzazione lo stipendio fisso dei suoi ufficiali esecutori e dei fallimenti e degli altri impiegati.

1.2. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9 Obbligo del segreto

¹ Gli ufficiali, i loro impiegati e ausiliari, le persone incaricate dell'amministrazione speciale del fallimento, della gestione commissariale o della liquidazione, le autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure la polizia sono tenuti a mantenere il segreto su qualsiasi fatto di cui sono venuti a conoscenza e su qualsiasi segreto loro confidato nell'esercizio della propria funzione, nella misura in cui il diritto federale non preveda un diritto di prendere visione di verbali e registri oppure essi non siano tenuti alla denuncia o alla notifica alle autorità sulla base di norme esplicite.

Art. 10 Disposizioni procedurali

¹ Nella misura in cui la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento e la presente legge non contengano disposizioni, la procedura si conforma al Codice di procedura civile e alla legislazione cantonale d'applicazione.

Art. 11 Responsabilità

¹ La responsabilità di diritto civile si conforma agli articoli 5 e 6 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

² Nella procedura conformemente alla legge sulla responsabilità dello Stato, il Cantone ha diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno cagionato illecitamente il danno a seguito di una violazione dei propri obblighi d'ufficio effettuata con intenzione o per negligenza grave.

Art. 12 Assicurazione contro la responsabilità civile

¹ Il Cantone assicura gli ufficiali e gli impiegati, i loro ausiliari, le persone incaricate dell'amministrazione speciale del fallimento, della gestione commissariale o della liquidazione, le autorità di vigilanza e giudiziarie, come pure la polizia contro pretese di risarcimento per danni conformemente all'articolo 5 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento da loro cagionati illecitamente nell'adempimento dei compiti loro assegnati dalla legge federale.

² Il Governo stabilisce l'ammontare della somma garantita e di un'eventuale franchigia, determina la ripartizione dei premi e disciplina ulteriori dettagli in un'ordinanza.

2. Vigilanza

2.1. AUTORITÀ E COMPITI

Art. 13 Autorità di vigilanza

¹ Unica autorità cantonale di vigilanza conformemente all'articolo 13 e autorità di ricorso conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è il Tribunale cantonale.

Art. 14 Compiti

1. In generale

¹ L'autorità di vigilanza esercita il controllo tecnico sull'intero settore delle esecuzioni e dei fallimenti e si assume le competenze e i doveri attribuiti dalla legge federale.

² Nei limiti del diritto federale essa può emanare circolari e istruzioni con obbligatorietà generale oppure riferite a un singolo caso.

Art. 15 2. In particolare

¹ L'autorità di vigilanza è tenuta a verificare o a far verificare regolarmente la gestione degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti e adotta le misure atte a impedire o a eliminare situazioni inadeguate o irregolari.

² Essa provvede al regolare passaggio di consegne.

³ Essa può organizzare corsi d'introduzione e di perfezionamento e dichiararne obbligatoria la partecipazione.

⁴ Essa può gestire un servizio di consulenza che consiglia gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti in questioni riguardanti la gestione generale e in casi concreti.

⁵ Essa approva l'unificazione di due o più uffici d'esecuzione e dei fallimenti, la creazione di uffici esterni, nonché il regolamento di organizzazione.

Art. 16 Potere disciplinare

¹ L'autorità di vigilanza esercita i poteri disciplinari che le spettano conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

2.2. PROCEDURA

Art. 17 Procedura dinanzi al Tribunale cantonale

1. quale autorità di vigilanza

¹ I ricorsi conformemente all'articolo 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, nonché le domande e le denunce devono essere inoltrati per iscritto.

² L'autorità di vigilanza si procura le necessarie prese di posizione e accerta d'ufficio la fattispecie.

³ Non ha luogo una comparizione delle parti.

⁴ Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 18 2. quale autorità disciplinare

¹ L'autorità di vigilanza può avviare un procedimento disciplinare sulla base di una denuncia oppure d'ufficio.

² Essa comunica tale fatto all'ufficiale interessato ed effettua le indagini necessarie.

³ Terminata l'istruttoria, alla persona interessata viene data l'opportunità di prendere posizione; se necessario va eseguito un dibattimento.

⁴ La decisione disciplinare viene comunicata per iscritto indicando la fattispecie e i considerandi essenziali.

⁵ Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa relative alla procedura dinanzi ad autorità amministrative cantonali.

Art. 19 Spese

¹ In tutti i procedimenti dinanzi all'autorità di vigilanza, spese e ripetibili si conformano alle disposizioni del diritto federale e, se da queste non se ne può trarre nulla, alle disposizioni del Codice di procedura civile e della legislazione cantonale d'applicazione.

3. Disposizioni diverse

Art. 20 Giudice dei concordati

¹ Il tribunale regionale è giudice dei concordati inferiore. *

² Il Tribunale cantonale è giudice dei concordati superiore.

Art. 21 Rappresentanza professionale

¹ Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in tutti i procedimenti gli avvocati legittimati a esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero secondo la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati.

² Fa eccezione la rappresentanza nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l'articolo 251 del Codice di procedura civile, nella procedura di ricorso secondo l'articolo 17 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, nonché nel procedimento dinanzi all'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti.

Art. 22 Stabilimento di deposito

¹ Lo stabilimento di deposito conformemente agli articoli 9 e 24 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento è la Banca Cantonale Grigione con le sue agenzie.

² Il Governo può definire altri stabilimenti di deposito.

Art. 23 Potere di polizia

¹ Gli ufficiali sono autorizzati a ricorrere, entro i limiti della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, all'aiuto della Polizia cantonale e comunale. L'assistenza amministrativa è di regola gratuita.

Art. 24 Esecuzione coatta contro enti di diritto pubblico

¹ Per l'attuazione di esecuzioni nei confronti di Cantone, comuni, altri enti e istituti autonomi di diritto pubblico cantonale è competente l'ufficiale esecutore e dei fallimenti ordinario.

² Se vi sono motivi di ricusa conformemente all'articolo 10 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, l'autorità cantonale di vigilanza designa l'ufficio d'esecuzione competente.

³ Se vengono presentate domande di pignoramento contro dei comuni, l'ufficio d'esecuzione deve informare l'ufficio cantonale competente per la vigilanza sui comuni.

Art. 25 Denuncia penale

¹ Gli ufficiali sporgono denuncia penale alla Procura pubblica se, nell'esercizio della loro funzione, sorge in loro un sospetto fondato di reati nell'esecuzione per debiti o nel fallimento.

Art. 26 Custodia degli atti

¹ L'ufficio d'esecuzione e dei fallimenti è tenuto ad archiviare regolarmente gli atti non più necessari.

² La regione deve mettere a disposizione dei locali idonei a questo scopo.

Art. 27 Autorità competente secondo l'art. 230a cpv. 3 LEF

¹ Il dipartimento competente per le finanze è l'autorità competente secondo l'articolo 230a capoverso 3 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

4. Disposizioni finali

Art. 28 Diritto transitorio

¹ Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti pendenti in giudizio al momento dell'entrata in vigore. Nel caso in cui, a seguito della riforma territoriale, un comune venga attribuito a un'altra regione e quindi a un altro ufficio d'esecuzione e dei fallimenti, la competenza territoriale si basa per analogia sulle disposizioni relative al cambiamento di domicilio secondo l'articolo 53 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

² In cooperazione con l'organo transitorio conformemente all'articolo 103h della legge sui comuni, i circoli e i distretti devono provvedere a un'ordinata trasmissione delle pratiche degli uffici d'esecuzione e dei fallimenti.

³ Con l'entrata in vigore della presente legge terminano i periodi di carica degli ufficiali esecutori e dei fallimenti.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore

¹ La legge è soggetta a referendum facoltativo.

² Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore¹⁾.

¹⁾ Posta in vigore il 1° gennaio 2016 con DG del 13 gennaio 2015.

220.000

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
23.04.2014	01.01.2016	atto normativo	prima versione	2015-007
02.02.2016	01.01.2017	Art. 20 cpv. 1	modifica	2016-001

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	23.04.2014	01.01.2016	prima versione	2015-007
Art. 20 cpv. 1	02.02.2016	01.01.2017	modifica	2016-001